

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7, 8 e 9 settembre
2004 ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo; D'Ippolito Dr. Adelchi, Marchitello Dr. Claudio; Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DEFERIMENTO DEL SIG. LONDROSI MASSIMO, DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN ORDINE AL DEFERIMENTO DEI SIGG. ZANCHI ENRICO E LONDROSI MASSIMO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto, annulla per quanto di ragione l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per il giudizio di competenza nei confronti dei Signori Zanchi Enrico e Londrosi Massimo.

.....

2 - RECLAMO DELLA SOCIETÀ F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA DECLARATORIA D'INCOMPETENZA EX ARTT. 23 E 37 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ALLA STESSA ASCRITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. prende atto della rinuncia del F.C. Sporting Benevento al presente ricorso. Ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

3 - RECLAMO DEL CALCIATORE AMBROSINO SALVATORE AVVERSO LA DECLARATORIA D'INCOMPETENZA EX ARTT. 23 E 37 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ALLO STESSO ASCRITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. prende atto della rinuncia del calciatore Ambrosino Salvatore al presente ricorso. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri

Martellino Dr. Cesare – Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo; Artico Avv. Sergio, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

4 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELL'A.C. CHIEVO VERONA, DEL SIG. SARTORI GIOVANNI, DEL SIG. DEL NERI LUIGI, DELL'A.C. SIENA, DEL SIG. RICCI NELSO; AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI INFLITTE AL CALCIATORE BETTARINI STEFANO, SQUALIFICA PER MESI 5 E ALL'U.C. SAMPDORIA AMMENDA DI €15.000,00, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. . 30 del 25..2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

.....

5 – RECLAMO DELLA A.C. PERUGIA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL'A.C. SIENA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Perugia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

6 – RECLAMO DELLA F.C. EMPOLI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ A.C. CHIEVO VERONA, A.C. SIENA, F.C. MODENA E U.C. SAMPDORIA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Empoli ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELL' U.S. AVELLINO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL F.C. MODENA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Avellino e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - RECLAMO F.C. MODENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 2 E 4 E 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE ALLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE MARASCO ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 e 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA MODENA/SAMPDORIA DEL 25.4.2004, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Modena, riduce a n. 4 punti la penalizzazione inflitta al F.C. Modena e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - RECLAMO DEL CALCIATORE MARASCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA MODENA – SAMPDORIA DEL 25.4.2004, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare della presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Marasco Antonio e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - RECLAMO DELLA U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE ALLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE BETTARINI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo proposto dalla U.C. Sampdoria ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - RECLAMO DEL CALCIATORE BETTARINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S. , A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bettarini Stefano ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri

Martellino Dr. Cesare – Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi; Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

12 - RECLAMO DELLA A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE RISPETTIVAMENTE INFLITTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, DI € 7.000,00 IN ORDINE ALLE SANZIONI INFLITTE AI CALCIATORI D'AVERSA ROBERTO E ROSSI GENEROSO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S.; € 30.000,00 IN ORDINE ALLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG. PAPADOPULO GIUSEPPE, OSTI STEFANO, RICCI NELSO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione della Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Siena, annulla l'impugnata delibera nella parte inerente l'ammenda di €30.000,00 inflitta alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.

.....

13 - RECLAMO DEL CALCIATORE D'AVERSA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore D'Aversa Roberto e ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

14 - RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GENEROSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Rossi Generoso ed ordina l'incameramento della tassa versata.

15 - RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE ALLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE CACCAVALE MAURIZIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pescara Calcio ed ordina l'incameramento della tassa versata.

16 - RECLAMO DEL CALCIATORE CACCAVALE MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Caccavale Maurizio ed ordina l'incameramento della tassa versata.

17 - RECLAMO DEL CALCIO COMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN ORDINE ALLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE FEMIANO ALFREDO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Como ed ordina l'incameramento della tassa.

18 - RECLAMO DEL CALCIATORE FEMIANO ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Femiano Alfredo ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

19 - RECLAMO DEL SIG. RICCI NELSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 7 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto del sig. Ricci Nelso ed ordina la restituzione della tassa versata.

.....

20 - RECLAMO DEL SIG. PAPADOPULO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 5 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Papadopulo Giuseppe ed ordina la restituzione della tassa versata.

.....

21 - RECLAMO DEL SIG. OSTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

La C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Osti Stefano ed ordina la restituzione della tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 10 settembre 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro